POR PUGLIA FESR – FSE 2014 – 2020
ASSE X - Avviso Pubblico n. 6/FSE/2017, DGR n. 1417 del 05/09/2017 (BURP n. 107/2017)

Corso ITS VII Ciclo
"Tecnico superiore per il Marketing dei Prodotti Agroalimentari"
(Acronimo: TE.M.PR.A)

Docente: Dott.ssa Franca Todaro

AREA: Organizzazione e funzionamento delle imprese agroalimentari

UF: "Il bilancio consuntivo, preventivo, budgeting e reporting"

INDICE

- Il bilancio nelle imprese, contenuto e struttura
- Forme di bilancio (ordinario, abbreviato e microimpresa)
- Le novità al bilancio di esercizio introdotte dal D.LGS. 18/08/2015, N. 139

Premessa

Gli amministratori (ovvero i soggetti che rappresentano legalmente la società e ne sono responsabili dal punto di vista contabile, amministrativo e fiscale) alla fine di ogni esercizio sociale, devono redigere il bilancio di esercizio, costituito da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.

Il bilancio può essere considerato come un rendiconto della gestione compiuta nell’esercizio ossia come un bilancio consuntivo, proprio per questo assolve due funzioni:

1. La funzione conoscitiva: ci permette di conoscere i risultati parziali ottenuti dalle diverse gestioni;
2. La funzione di controllo: in quanto chi amministra deve sottoporre il bilancio all'esame e approvazione dell'assemblea dei soci.

Inoltre svolge una funzione informativa per i terzi, in quanto permette a quest'ultimi di conoscere la realtà aziendale attraverso rappresentazioni chiare e veritiere.

LA STRUTTURA DEL BILANCIO DI ESERCIZIO

Il bilancio di esercizio delle società di capitali

Il bilancio d'esercizio deve essere redatto in conformità alla vigente normativa del Codice Civile, come modificata dal D.Lgs. n. 6 del 17 gennaio 2003 e dal recente D.Lgs. n. 139 del 18 agosto 2015, ed interpretata ed integrata dai nuovi e/o aggiornati principi contabili emananti dall'O.I.C. (Organismo Italiano di Contabilità) in data 22/12/2016.

Il bilancio è composto dai seguenti documenti (art. 2423 cc):

1) **stato patrimoniale** (art. 2424 cc)
2) **conto economico** (art. 2425 cc)
3) **rendiconto finanziario** (2425 ter cc)
4) **nota integrativa** (art. 2427 cc).

Occorre precisare, a tale proposito, che il **Rendiconto finanziario** è entrato a far parte dei documenti che compongono il bilancio solamente con l'entrata in vigore del **D.Lgs.139/2015**. In precedenza il Codice civile prevedeva come documenti del bilancio, lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e la Nota integrativa. La novità si applica, per le imprese con esercizio coincidente con l'anno solare, a partire dai bilanci relativi all'esercizio 2016.

Gli altri documenti relativi al bilancio d'esercizio sono i seguenti:

a) relazione sulla gestione;
b) allegati al bilancio, relativi alle società controllate e collegate;
c) relazione del collegio sindacale e del soggetto incaricato del controllo legale dei conti;
d) relazione della società di revisione;
e) informativa supplementare;
f) relazione semestrale;
g) bilancio consolidato.

CATEGORIE DIMENSIONALI DELLE IMPRESE E RELATIVE FORME DI BILANCIO

Art. 2435-bis C.C. “Bilancio in forma abbreviata”

«1. Le società, che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: **4.400.000 euro**;
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: **8.800.000 euro**;
3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: **50 unità**.

Le società che a norma del presente articolo redigono il bilancio in forma abbreviata devono redigerlo in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma».

Art. 2435-ter C.C. “Bilancio delle micro-imprese”

«1. Sono considerate micro-imprese le società di cui all'articolo 2435-bis che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: **175.000 euro**;
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: **350.000 euro**;
3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: **5 unità**.

Le società che si avvalgono delle esenzioni previste del presente articolo devono redigere il bilancio, a seconda dei casi, in forma abbreviata o in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma».

Pertanto, il superamento di due dei limiti per un solo anno non priva le società del diritto di redigere il bilancio in forma abbreviata o in forma micro, bensì è necessario che la società superi due dei limiti indicati per 2 anni consecutivi.

CATEGORIE DIMENSIONALI DELLE IMPRESE E RELATIVE FORME DI BILANCIO

Categorie dimensionali	Norma	Totale attivo Stato Patrimoniale	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	Media dipendenti	Forma bilancio
Grandi imprese	Art. 2423 comma 1 c.c.	Oltre € 4.400.000	Oltre € 8.800.000	Oltre 50 unità	Bilancio ordinario
Piccole imprese	Art. 2435-bis c.c.	Fino a € 4.400.000	Fino a € 8.800.000	Fino a 50 unità	Bilancio abbreviato
Micro imprese	Art. 2435-ter c.c.	Fino a € 175.000	Fino a € 350.000	Fino a 5 unità	Bilancio micro

Lo schema civilistico di stato patrimoniale

ATTIVO	PATRIMONIO NETTO E PASSIVO
A) CREDITI VERSO SOCI	A) PATRIMONIO NETTO
	I. CAPITALE
B) IMMOBILIZZAZIONI	II. RISERVA SOVRAPPREZZO AZIONI
I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	III. RISERVE DI RIVALUTAZIONE
II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	IV. RISERVA LEGALE
III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	V. RISERVA PER AZIONI PROPRIE
	VI. RISERVE STATUTARIE
C) ATTIVO CIRCOLANTE	VII. ALTRE RISERVE
I. RIMANENZE	VIII. UTILI (PERDITE) A NUOVO
II. CREDITI	IX. UTILI (PERDITE) D' ESERCIZIO
III. ATTIVITA' FIN. NON IMMOBILIZZATE	
IV. DISPONIBILITA' LIQUIDE	B) FONDI PER RISCHI E ONERI
D) RATEI E RISCONTI	C) T.F.R.
	D) DEBITI
TOTALE ATTIVO	E) RATEI E RISCONTI
	TOTALE PASSIVO E NETTO

Lo schema civilistico di conto economico

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI (AL NETTO DI SCONTI …)
2) VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO, SEMILAVORATI E FINITI
3) VARIAZIONI DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE
4) INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI
5) ALTRI RICAVI E PROVENTI (ARROTONDAMENTI)

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) PER MATERIE PRIME, SUSS.,DI CONSUMO E MERCI (AL NETTO DI SCONTI …)
7) PER SERVIZI
8) PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI
9) PER IL PERSONALE
10) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI
11) VARIAZIONE RIMANENZE MATERIE PRIME, SUSS., DI CONSUMO, MERCI
12) ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI
13) ALTRI ACCANTONAMENTI
14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE

A – B) DIFFERENZA TRA VALOREE COSTI DELLA PRODUZIONE

Lo schema civilistico di conto economico

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 15) PROVENTI DA PARTECIPAZIONE 16) ALTRI PROVENTI FINANZIARI 17) INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI 17-bis) UTILI E PERDITE SU CAMBI
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 18) RIVALUTAZIONI 19) SVALUTAZIONI
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 20) PROVENTI 21) ONERI
A – B ± C ± D ± E) RISULTATO ANTE IMPOSTE
22) IMPOSTE SUL REDDITO
23) UTILE (PERDITA) D' ESERCIZIO

La nota integrativa – contenuti (vecchia normativa)

1) criteri di valutazione applicati
2) movimenti delle immobilizzazioni
3) indicazioni su costi di impianto e ampliamento, costi di ricerca e sviluppo e di pubblicità
3bis) misura/motivazione riduzioni di valore applicate ad immobilizzazioni immateriali di durata indeterminata
4) variazioni nella consistenza delle altre voci
5) elenco partecipazioni in imprese collegate e controllate
6) crediti/debiti di durata residua superiore a cinque anni
6bis) effetti variazioni cambi dopo chiusura dell'esercizio
6ter) crediti/debiti per operazioni con obbligo retrocessione
7) composizione voci ratei/risconti, altri fondi, altre riserve
7bis) dettaglio voci patrimonio netto
8) oneri finanziari imputati ai valori dell'attivo
9) impegni non risultanti dallo stato patrimoniale
10) ripartizione ricavi per categorie attività/aree geografiche
11) proventi da partecipazioni, diversi da dividendi

12) suddivisione interessi e altri oneri finanziari
13) voci costi/proventi straordinari
14) dettagli imposte anticipate e differite
15) numero medio dipendenti per categoria
16) compensi ad amministratore e sindaci
17) numero e valore nominale ciascuna categoria azioni
18) azioni di godimento e obbligazioni convertibili
19) numero/caratteristiche altri strumenti finanziari
19bis)finanziamenti effettuati dai soci alla società
20) dettaglio patrimoni destinati
21) dettagli per finanziamenti destinati a specifico affare
22) dettagli su operazioni di leasing finanziario

La relazione sulla gestione

Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori sulla situazione della società e sull'andamento della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi ed agli investimenti.

Dalla relazione devono in ogni caso risultare:

1) le attività di ricerca e di sviluppo;

2) i rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti ed imprese sottoposte al controllo di queste ultime;

3) il numero ed il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente;

4) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni;

5) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio;

6) l'evoluzione prevedibile della gestione.

6-bis) in relazione all'uso da parte della società di strumenti finanziari e se rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio:

a) gli obiettivi e le politiche della società in materia di gestione del rischio finanziario, compresa la politica di copertura per ciascuna principale categoria di operazioni previste;
b) l'esposizione della società al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidità e al rischio di variazione dei flussi finanziari

CATEGORIE DIMENSIONALI DELLE IMPRESE E RELATIVE FORME DI BILANCIO

DOCUMENTI DI BILANCIO E SEMPLIFICAZIONI	BILANCIO ORDINARIO	BILANCIO ABBREVIATO	BILANCIO MICRO
Stato Patrimoniale	Schema ordinario ex art. 2424 C.C.	Schema semplificato ex art. 2435-bis, co. 2, C.C.	Schema semplificato previsto per il bilancio abbreviato, come da richiamo ex art. 2435-ter, co. 2, C.C., con esclusione della voce "A.VII – Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi" (stante la non applicazione dell'art. 2426, co. 1, numero 11-bis, C.C.)
Conto Economico	Schema ordinario ex art. 2425 C.C.	Schema semplificato ex art. 2435-bis, co. 3, C.C.	Schema semplificato previsto per il bilancio abbreviato, come da richiamo ex art. 2435-ter, co. 2, C.C., con esclusione delle voci D18d-Rivalutazioni "di strumenti finanziari derivati", e D19d – Svalutazioni "di strumenti finanziari derivati" (stante la non applicazione dell'art. 2426, co. 1, numero 11-bis, C.C.)

CATEGORIE DIMENSIONALI DELLE IMPRESE E RELATIVE FORME DI BILANCIO

DOCUMENTI DI BILANCIO E SEMPLIFICAZIONI	BILANCIO ORDINARIO	BILANCIO ABBREVIATO	BILANCIO MICRO
Nota integrativa	Obbligo di redazione della nota integrativa in forma estesa, ex art. 2423, co.1,con contenuto ex art 2427 C.C. e ex art. 2427-bis C.C. (Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari)	Facoltà di redazione di Nota integrativa a contenuto informativo ridotto, contenente le informazioni: - indicate all'art. 2435-bis, 5 C.C., - indicate nell'art. 2427-bis, numero 1), C.C. (Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari) Le informazioni da inserire in nota integrativa sono ora esplicitamente indicate "in positivo" nel nuovo art. 2427 (mentre in precedenza erano indicate "in negativo") e sono qualitativamente diverse, oltre che numericamente inferiori rispetto al regime previgente	Esonero, ex art. 2435-ter, co. 2, C.C., a condizione che in calce allo Stato Patrimoniale risultino le informazioni richieste dall'art. 2427, n. 9) e 16) C.C., ossia: - impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo Stato patrimoniale; - compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci.

CATEGORIE DIMENSIONALI DELLE IMPRESE E RELATIVE FORME DI BILANCIO

DOCUMENTI DI BILANCIO E SEMPLIFICAZIONI	BILANCIO ORDINARIO	BILANCIO ABBREVIATO	BILANCIO MICRO
Rendiconto finanziario	Obbligo ex art. 2423, co.1, con contenuto ex art 2425-ter C.C.	Esonero ex art. 2435-bis, co. 2, C.C.	Esonero ex art. 2435-ter, co. 2, C.C.
Relazione sulla gestione	Obbligo ex art. 2428 C.C.	Esonero ex art. 2435-bis, co. 7, C.C., a condizione che in nota integrativa siano fornite le informazioni richieste dall'art. 2428, n. 3) e 4), ossia numero e valore nominale azioni proprie e azioni società controllanti possedute, acquistate o alienate	Esonero ex art. 2435-ter, co. 2, C.C., a condizione che in calce allo Stato Patrimoniale siano fornite le informazioni richieste dall'art. 2428, n. 3) e 4, ossia, numero e valore nominale azioni proprie e azioni società controllanti possedute, acquistate o alienate

LE NOVITA' AL BILANCIO D'ESERCIZIO INTRODOTTE DAL D.LGS. 18/08/2015, N. 139

Con la pubblicazione del Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 139 sulla Gazzetta Ufficiale del 4 settembre 2015 si è completato l'iter di recepimento della direttiva 34/2013/UE.
Tale decreto:
- ha aggiornato la disciplina del codice civile in merito ai bilanci d'esercizio;
- ha aggiornato la disciplina in materia di bilancio consolidato;
- ha modificato alcune norme in materia di bilanci delle imprese di assicurazione;
- ha modificato alcune norme in materia di bilanci delle imprese di assicurazione;
- ha modificato alcune norme in materia di bilanci IAS;
- ha modificato alcune norme in materia di revisione legale dei conti

LE NOVITA' AL BILANCIO D'ESERCIZIO INTRODOTTE DAL D.LGS. 18/08/2015, N. 139

ENTRATA IN VIGORE

A norma dell'art. 12, co. 1, D.Lgs. 139/2015, le disposizioni del Decreto «**entrano vigore dal 1° gennaio 2016 e si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da quella data».**

Dunque, per i soggetti aventi esercizio coincidente con l'anno solare, le nuove norme iniziano a valere dal bilancio relativo all'anno 2016.

Tuttavia, l'art. 12, co. 2, del decreto prevede, in deroga alla citata regola generale, un **regime transitorio, in base al quale è consentita l'applicazione in maniera prospettica delle nuove norme relative alla disciplina dell'avviamento e al criterio del costo ammortizzato per crediti, debiti e titoli.**

Ne discendono le conseguenti facoltà per i soggetti tenuti a redigere il bilancio:

- Facoltà di applicare il criterio del costo ammortizzato esclusivamente ai crediti e ai debiti sorti successivamente all'esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016. Nel caso in cui la società non si avvalga della facoltà di applicazione prospettica, il criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione dei crediti e dei debiti devono essere applicati a tutti i crediti e a tutti i debiti retroattivamente;

- Facoltà di applicare il criterio del costo ammortizzato esclusivamente ai titoli di debito rilevati in bilancio successivamente all'esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016 . Nel caso in cui la società non si avvalga della facoltà di applicazione prospettica, il criterio del costo ammortizzato deve essere applicato a tutti i titoli di debito retroattivamente;

- Facoltà di applicare il criterio dell'ammortamento dell'avviamento secondo la sua vita utile esclusivamente all'avviamento sorto successivamente all'esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016.

LE NOVITA' AL BILANCIO D'ESERCIZIO INTRODOTTE DAL D.LGS. 18/08/2015, N. 139

NORME DEL CODICE CIVILE MODIFICATE	MODIFICHE APPORTATE
Art. 2357-ter C.C. "Disciplina delle proprie azioni": **.....** ***3. L'acquisto di azioni proprie comporta una riduzione del patrimonio netto di eguale importo, tramite l'iscrizione nel passivo del bilancio di una specifica voce, con segno negativo».***	➢comma 3 (modificato): ❖ **Eliminazione dell'obbligo dell'iscrizione delle azioni proprie nell'attivo immobilizzato (che prevede la contestuale costituzione di una riserva indisponibile di pari importo);** ❖ **Iscrizione di una apposita "riserva negativa per azioni proprie in portafoglio", posta a diretta riduzione del patrimonio netto**

LE NOVITA' AL BILANCIO D'ESERCIZIO INTRODOTTE DAL D.LGS. 18/08/2015, N. 139

NORME DEL CODICE CIVILE MODIFICATE	MODIFICHE APPORTATE
Art. 2423 C.C. "Redazione del bilancio" *1. Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico,* ***dal rendiconto finanziario*** *e dalla nota integrativa.* *.....* ***4. Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione.*** ***....***	➢comma 1 (modificato): ❖**Introduzione dell'obbligo di redazione del rendiconto finanziario, quale documento autonomo, integrante il bilancio** ➢comma 4 (inserito ex novo): ❖**Introduzione del principio di rilevanza nell'ambito dei principi generali di redazione del bilancio**

LE NOVITA' AL BILANCIO D'ESERCIZIO INTRODOTTE DAL D.LGS. 18/08/2015, N. 139

NORME DEL CODICE CIVILE MODIFICATE	MODIFICHE APPORTATE
Art. 2423-bis C.C. "Principi di redazione del bilancio" *.....* *1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività* , [nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato - ***abrogato***]*;* ***1-bis) la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto****;* *....*	➢comma 1, punto 1 (modificato): ❖**Eliminazione del criterio alla funzione economica degli elementi dell'attivo e del passivo (precedente principio di prevalenza della sostanza sulla forma)** ➢comma 1, punto 1-bis (inserito ex novo): ❖**Riformulazione esplicita del principio di prevalenza della sostanza sulla forma**

LE NOVITA' AL BILANCIO D'ESERCIZIO INTRODOTTE DAL D.LGS. 18/08/2015, N. 139

NORME DEL CODICE CIVILE MODIFICATE	MODIFICHE APPORTATE
Art. 2424 C.C. "Contenuto dello Stato Patrimoniale" **.....**	Modifica a varie voci di Stato Patrimoniale, per recepire gli effetti derivanti da: ❖ **Nuova disciplina sui derivati;** ❖ **Eliminazione dagli oneri pluriennali delle spese di pubblicità e di ricerca applicata;** ❖ **Nuova disciplina sulle azioni proprie;** ❖ **Introduzione di voci di dettaglio relative ai rapporti intercorsi con imprese sottoposte al controllo delle controllanti (cd. imprese «sorelle»);** ❖ **Eliminazione dei conti d'ordine**

LE NOVITA' AL BILANCIO D'ESERCIZIO INTRODOTTE DAL D.LGS. 18/08/2015, N. 139

NORME DEL CODICE CIVILE MODIFICATE	MODIFICHE APPORTATE
Art. 2424-bis C.C. "Disposizioni relative a singole voci dello stato patrimoniale" ***.....*** ***7. Le azioni proprie sono rilevate in bilancio a diretta riduzione del patrimonio netto, ai sensi di quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 2357-ter»***	➢comma 7 (introdotto ex novo): ❖ **Iscrizione di una apposita "riserva negativa per azioni proprie in portafoglio", posta a diretta riduzione del patrimonio netto per l'acquisto di azioni proprie**

LE NOVITA' AL BILANCIO D'ESERCIZIO INTRODOTTE DAL D.LGS. 18/08/2015, N. 139

NORME DEL CODICE CIVILE MODIFICATE	MODIFICHE APPORTATE
Art. 2425 C.C. "Contenuto del conto economico" **...**	Modifica a varie voci di Conto Economico, per recepire gli effetti derivanti da: ❖**Nuova disciplina sugli strumenti finanziari derivati;** ❖**Introduzione di voci di dettaglio relative ai rapporti intercorsi con imprese sottoposte al controllo delle controllanti (cd. imprese «sorelle»);** ❖**Eliminazione delle voci di costo e ricavo relative all'area straordinaria**

LE NOVITA' AL BILANCIO D'ESERCIZIO INTRODOTTE DAL D.LGS. 18/08/2015, N. 139

NORME DEL CODICE CIVILE MODIFICATE	MODIFICHE APPORTATE
Art. 2425-ter C.C. "Rendiconto finanziario" *«Dal rendiconto finanziario risultano, per l'esercizio a cui è riferito il bilancio e per quello precedente, l'ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all'inizio e alla fine dell'esercizio, ed i flussi finanziari dell'esercizio derivanti dall'attività operativa, da quella di investimento, da quella di finanziamento, ivi comprese, con autonoma indicazione, le operazioni con i soci»*	Introduzione dell'articolo ex novo: ❖ **Indicazione del contenuto obbligatorio del rendiconto finanziario (nuovo ulteriore documento integrante il bilancio):** ○ **ammontare e composizione delle disponibilità liquide, all'inizio e alla fine dell'esercizio;** ○ **flussi finanziari dell'esercizio derivanti dall'attività operativa, da quella di investimento, da quella di finanziamento (ivi comprese, con autonoma indicazione, le operazioni con i soci)**

LE NOVITA' AL BILANCIO D'ESERCIZIO INTRODOTTE DAL D.LGS. 18/08/2015, N. 139

NORME DEL CODICE CIVILE MODIFICATE	MODIFICHE APPORTATE
Art. 2426 C.C. "Criteri di valutazione" *«Nelle valutazioni devono essere osservati i seguenti criteri:* *1) .....;* ***le immobilizzazioni rappresentate da titoli sono rilevate in bilancio con il criterio del costo ammortizzato, ove applicabile****;* *....* *3) l'immobilizzazione che, alla data della chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i numeri 1) e 2) deve essere iscritta a tale minore valore.* ***Il minor valore*** *non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata****; questa disposizione non si applica a rettifiche di valore relative all'avviamento****.* *....*	➢Comma 1, numeri 1), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 8-bis), 12) (modificati): ❖**Introduzione del metodo del costo ammortizzato per la valutazione dei crediti, debiti e dei titoli;**

LE NOVITA' AL BILANCIO D'ESERCIZIO INTRODOTTE DAL D.LGS. 18/08/2015, N. 139

NORME DEL CODICE CIVILE MODIFICATE	MODIFICHE APPORTATE
4) ... Quando la partecipazione è iscritta per la prima volta in base al metodo del patrimonio netto, il costo di acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio netto **riferito alla data di acquisizione o** risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa controllata o collegata può essere iscritto nell'attivo, purché ne siano indicate le ragioni nella nota integrativa.	❖ **Introduzione del richiamo alla data di acquisizione delle partecipazioni ai fini del calcolo del valore corrispondente al patrimonio netto della partecipazione, da porre a confronto con il costo d'acquisto in sede di prima applicazione del metodo del patrimonio netto;**

LE NOVITA' AL BILANCIO D'ESERCIZIO INTRODOTTE DAL D.LGS. 18/08/2015, N. 139

NORME DEL CODICE CIVILE MODIFICATE	MODIFICHE APPORTATE
Art. 2426 C.C. "Criteri di valutazione" .... *5) i costi di impianto e di ampliamento e i costi di sviluppo aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale. I costi di impianto e ampliamento devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. I costi di sviluppo sono ammortizzati secondo la loro vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. Fino a che l'ammortamento dei costi di impianto e ampliamento e di sviluppo non è completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati;*	❖ **Riforma della disciplina degli oneri pluriennali, che tiene conto dell'eliminazione dai costi capitalizzabili delle spese di pubblicità e di ricerca applicata**

LE NOVITA' AL BILANCIO D'ESERCIZIO INTRODOTTE DAL D.LGS. 18/08/2015, N. 139

NORME DEL CODICE CIVILE MODIFICATE	MODIFICHE APPORTATE
6*) l'avviamento può essere iscritto nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto.* ***L'ammortamento dell'avviamento è effettuato secondo la sua vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, è ammortizzato entro un periodo non superiore a dieci anni. Nella nota integrativa è fornita una spiegazione del periodo di ammortamento dell'avviamento;*** ... *8)* ***i crediti e i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo;*** *8-bis)* ***le attività e passività monetarie in valuta sono iscritte al cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio; i conseguenti utili o perdite su cambi devono essere imputati al conto economico e l'eventuale utile netto è accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo. Le attività e passività in valuta non monetarie devono essere iscritte al cambio vigente al momento del loro acquisto;***	❖ **Riforma della disciplina degli oneri pluriennali, che tiene conto del periodo di ammortamento dell'avviamento secondo la sua vita utile;** ❖ **Esplicitazione della limitazione, alle sole poste monetarie in valuta, dell'obbligo di valutazione al tasso di cambio vigente alla data di riferimento del bilancio;**

LE NOVITA' AL BILANCIO D'ESERCIZIO INTRODOTTE DAL D.LGS. 18/08/2015, N. 139

NORME DEL CODICE CIVILE MODIFICATE	MODIFICHE APPORTATE
11-bis) gli strumenti finanziari derivati .... *Ai fini della presente Sezione, per la definizione di "strumento finanziario", di "attività finanziaria" e "passività finanziaria", di "strumento finanziario derivato", di "costo ammortizzato", di "fair value", di "attività monetaria" e "passività monetaria", "parte correlata" e "modello e tecnica di valutazione generalmente accettato" si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea.* .... *Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del primo comma, numero 11-bis), sono considerati strumenti finanziari derivati ....*	➢Comma 1, numero 11-bis (introdotto ex novo): ❖**Introduzione del generale obbligo di rilevazione degli strumenti finanziari derivati al fair value** ➢Commi 2, 3, 4 e 5 (introdotti ex novo, in sostituzione dei precedenti, ora abrogati, commi 2, 3 e 4 dell'art. 2427-bis C.C.): ❖**Ampliamento del riferimento agli IAS per la definizione di «costo ammortizzato», «strumento finanziario derivato», "attività finanziaria", "passività finanziaria", "fair value", "attività monetaria" e "passività monetaria";** ❖**Introduzione di parziali criteri per individuare gli strumenti finanziari derivati;** ❖**Introduzione delle modalità di determinazione del fair value**

LE NOVITA' AL BILANCIO D'ESERCIZIO INTRODOTTE DAL D.LGS. 18/08/2015, N. 139

NORME DEL CODICE CIVILE MODIFICATE	MODIFICHE APPORTATE
Art. 2427 C.C. "Contenuto della nota integrativa"	➢**Comma 1**: **Revisione del contenuto della nota integrativa** ○ Numero 3): modificato ○ Numero 7): modificato ○ Numero 9): modificato ○ Numero 10): modificato ○ Numero 13): modificato ○ Numero 16): modificato ○ Numero 18):modificato ○ Numero 22-bis):modificato ○ Numero 22-quater: inserito ex novo ○ Numero 22-quinquies: inserito ex novo ○ Numero 22-sexies: inserito ex novo ○ Numero 22-septies: inserito ex novo ➢**Comma 2:** modificato ➢**Specificazione dell'obbligo di presentare le informazioni in nota integrativa, relative alle voci dello stato patrimoniale e del conto economico, secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nello stato patrimoniale e nel conto**

LE NOVITA' AL BILANCIO D'ESERCIZIO INTRODOTTE DAL D.LGS. 18/08/2015, N. 139

NORME DEL CODICE CIVILE MODIFICATE	MODIFICHE APPORTATE
Art. 2427 C.C. "Contenuto della nota integrativa"	**Revisione del contenuto della nota integrativa:** ❖Eliminazione di informazioni su spese di pubblicità e ricerca applicata incluse (non più incluse tra gli oneri pluriennali); ❖Eliminazione di riferimenti in vari numeri quali: "quando il loro ammontare sia apprezzabile", "se significativa", "siano rilevanti", in quanto ora ricompresi nell'ambito del più generale principio di rilevanza; ❖Introduzione della globale informativa su impegni, garanzie e passività potenziali (collegata all'eliminazione dei conti d'ordine); =>

LE NOVITA' AL BILANCIO D'ESERCIZIO INTRODOTTE DAL D.LGS. 18/08/2015, N. 139

NORME DEL CODICE CIVILE MODIFICATE	MODIFICHE APPORTATE
Art. 2427 C.C. "Contenuto della nota integrativa"	**Revisione del contenuto della nota integrativa:** ❖Eliminazione dell'informativa sulla composizione delle voci straordinarie del conto economico e contemporanea introduzione dell'informativa circa l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali; ❖Completamento delle informazioni da fornire relativamente ai rapporti economici che possono intercorrere tra società e amministratori e sindaci; ❖Introduzione dell'obbligo di fornire informazioni anche su warrants e opzioni; =>

LE NOVITA' AL BILANCIO D'ESERCIZIO INTRODOTTE DAL D.LGS. 18/08/2015, N. 139

NORME DEL CODICE CIVILE MODIFICATE	MODIFICHE APPORTATE
Art. 2427 C.C. "Contenuto della nota integrativa"	❖Introduzione dell'obbligo di fornire informazioni riguardanti la natura e gli effetti patrimoniali, finanziari ed economici dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio (in sostituzione dell'abrogato obbligo di informativa nella relazione sulla gestione sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio; ❖Introduzione dell'obbligo di fornire informazioni riguardanti il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più grande e dell'insieme più piccolo di cui l'impresa fa parte in quanto impresa controllata, nonché il luogo dove è disponibile la copia del bilancio consolidato; ❖Introduzione dell'obbligo di indicare la proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

LE NOVITA' AL BILANCIO D'ESERCIZIO INTRODOTTE DAL D.LGS. 18/08/2015, N. 139

NORME DEL CODICE CIVILE MODIFICATE	MODIFICHE APPORTATE
Art. 2427-bis C.C. "Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari" *1. Nella nota integrativa sono indicati:* *1) per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati:* *a) il loro fair value;* *b) informazioni sulla loro entità e sulla loro natura,* ***compresi i termini e le condizioni significative che possono influenzare l'importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri;*** ***b-bis) gli assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione, qualora il fair value non sia stato determinato sulla base di evidenze di mercato;*** ***b-ter) le variazioni di valore iscritte direttamente nel conto economico, nonché quelle imputate alle riserve di patrimonio netto;*** ***b-quater) una tabella che indichi i movimenti delle riserve di fair value avvenuti nell'esercizio;*** *....*	➢Rubrica (modificata); ➢Comma 1, numero 1 (modificato): ❖**Integrazione dell'informativa sugli strumenti finanziari derivati;** ➢Commi 2, 3 e 4 (abrogati, in quanto spostati nell'ambito dell'articolo 2426 del codice civile).

LE NOVITA' AL BILANCIO D'ESERCIZIO INTRODOTTE DAL D.LGS. 18/08/2015, N. 139

NORME DEL CODICE CIVILE MODIFICATE	MODIFICHE APPORTATE
Art. 2428 C.C. "Relazione sulla gestione"	➢Comma 3, numero 5 (abrogato): ❖ **Eliminazione, dal contenuto della Relazione sulla gestione, del riferimento all'informativa sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio, in quanto questa informazione è ora richiesta nell'ambito della nota integrativa (articolo 2427, comma l, numero 22 quater)**

LE NOVITA' AL BILANCIO D'ESERCIZIO INTRODOTTE DAL D.LGS. 18/08/2015, N. 139

NORME DEL CODICE CIVILE MODIFICATE	MODIFICHE APPORTATE
Art. 2435-bis C.C. "Bilancio in forma abbreviata" *«1. Le società, che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:* *1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro;* *2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;* *3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.* *2.* ***Nel bilancio in forma abbreviata lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell'articolo 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani; le voci A e D dell'attivo possono essere comprese nella voce CII; la voce E del passivo può essere compresa nella voce D; nelle voci CII dell'attivo e D del passivo devono essere separatamente indicati i crediti e i debiti esigibili oltre l'esercizio successivo. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata sono esonerate dalla redazione del rendiconto finanziario****.*	➢ Commi 2 e 3 (modificati): ❖ **Introduzione di nuove regole per l'esposizione di alcune voci di Stato patrimoniale;** ❖ **Esonero dalla redazione del rendiconto finanziario;** ❖ **Introduzione di semplificazioni nell'esposizione di alcune voci di Conto Economico;**

LE NOVITA' AL BILANCIO D'ESERCIZIO INTRODOTTE DAL D.LGS. 18/08/2015, N. 139

NORME DEL CODICE CIVILE MODIFICATE	MODIFICHE APPORTATE
3. ***Nel conto economico del bilancio in forma abbreviata le seguenti voci previste dall'articolo 2425 possono essere tra loro raggruppate:*** ***voci A2 e A3*** ***voci B9(c), B9(d), B9(e)*** ***voci B10(a), B10(b),B10(c)*** ***voci C16(b) e C16(c)*** ***voci D18(a), D18(b), D18(c), D18(d)*** ***voci D19(a), D19(b), D19(c), D19(d)*** *4. [Nel conto economico del bilancio in forma abbreviata nella voce E20 non è richiesta la separata indicazione delle plusvalenze e nella voce E21 non è richiesta la separata indicazione delle minusvalenze e delle imposte relative a esercizi precedenti.]* ***abrogato***	➢ Comma 4 (abrogato): ❖ **Eliminazione del richiamo alle voci dell'area straordinaria;**

LE NOVITA' AL BILANCIO D'ESERCIZIO INTRODOTTE DAL D.LGS. 18/08/2015, N. 139

NORME DEL CODICE CIVILE MODIFICATE	MODIFICHE APPORTATE
5. Fermo restando le indicazioni richieste dal terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 2423, dal secondo e quinto comma dell'articolo 2423-ter, dal secondo comma dell'articolo 2424, dal primo comma, numeri 4) e 6), dell'articolo 2426, la nota integrativa fornisce le indicazioni richieste dal primo comma dell'articolo 2427, numeri 1), 2), 6), per quest'ultimo limitatamente ai soli debiti senza indicazione della ripartizione geografica, 8), 9), 13), 15), per quest'ultimo anche omettendo la ripartizione per categoria, 16), 22-bis), 22-ter), per quest'ultimo anche omettendo le indicazioni riguardanti gli effetti patrimoniali, finanziari ed economici, 22-quater), 22-sexies), per quest'ultimo anche omettendo l'indicazione del luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato, nonché dal primo comma dell'articolo 2427-bis, numero 1). *6. Le società possono limitare l'informativa richiesta ai sensi dell'articolo 2427, primo comma, numero 22-bis, alle operazioni realizzate direttamente o indirettamente con i loro maggiori azionisti ed a quelle con i membri degli organi di amministrazione e controllo, nonché con le imprese in cui la società stessa detiene una partecipazione.*	➢ Commi 5 e 6 (modificati): ❖ **Modifica del contenuto della Nota integrativa**

LE NOVITA' AL BILANCIO D'ESERCIZIO INTRODOTTE DAL D.LGS. 18/08/2015, N. 139

NORME DEL CODICE CIVILE MODIFICATE	MODIFICHE APPORTATE
7. Qualora le società indicate nel primo comma forniscano nella nota integrativa le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'articolo 2428, esse sono esonerate dalla redazione della relazione sulla gestione. ***8. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, in deroga a quanto disposto dall'articolo 2426, hanno la facoltà di iscrivere i titoli al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale.*** *9. Le società che a norma del presente articolo redigono il bilancio in forma abbreviata devono redigerlo in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma».*	➢ Comma 8 (inserito ex novo): ❖ **Introduzione della facoltà, a favore delle società che redigono il bilancio in forma abbreviata, di iscrivere i titoli al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale, in luogo del costo ammortizzato**

LE NOVITA' AL BILANCIO D'ESERCIZIO INTRODOTTE DAL D.LGS. 18/08/2015, N. 139

NORME DEL CODICE CIVILE MODIFICATE	MODIFICHE APPORTATE
Art. 2435-ter C.C. "Bilancio delle micro-imprese" *«1. Sono considerate micro-imprese le società di cui all'articolo 2435-bis che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:* *1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 175.000 euro;* *2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro;* *3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.* *2. Fatte salve le norme del presente articolo, gli schemi di bilancio e i criteri di valutazione delle micro-imprese sono determinati secondo quanto disposto dall'articolo 2435-bis. Le micro-imprese sono* ***esonerate dalla redazione****:* *1) del rendiconto finanziario;* *2) della nota integrativa quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo comma dell'articolo 2427, numeri 9) e 16);* *3) della relazione sulla gestione: quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'articolo 2428.*	Articolo inserito ex novo: ❖ **Introduzione del bilancio per micro-imprese;** ❖ **Indicazione dei presupposti per la sua adozione;** ❖ **Esonero dalla redazione del Rendiconto finanziario;** ❖ **Esonero dalla redazione della Nota Integrativa (a determinate condizioni);** ❖ **Esonero dalla redazione della Relazione sulla gestione (a determinate condizioni);**

LE NOVITA' AL BILANCIO D'ESERCIZIO INTRODOTTE DAL D.LGS. 18/08/2015, N. 139

NORME DEL CODICE CIVILE MODIFICATE	MODIFICHE APPORTATE
3. Non sono applicabili le disposizioni di cui al quinto comma dell'articolo 2423 e al numero 11-bis del primo comma dell'articolo 2426. *4. Le società che si avvalgono delle esenzioni previste del presente articolo devono redigere il bilancio, a seconda dei casi, in forma abbreviata o in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma».*	❖ **Obbligo di non applicazione della deroga ex art. 2423, comma 5 (deroga per casi eccezionali);** ❖ **Obbligo di non applicazione dell'art. 2426, co. 1, numero 11-bis (valutazione degli strumenti finanziari derivati al fair value)**

NUOVO SCHEMA DI STATO PATRIMONIALE (Forma abbreviata 2435-bis)

ATTIVO	PASSIVO
B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria I - **Immobilizzazioni immateriali** II - **Immobilizzazioni materiali** III - **Immobilizzazioni finanziarie** *Totale immobilizzazioni (B)* **C) Attivo circolante** I - Rimanenze II - Crediti, con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo, **crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, ratei e risconti** III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni IV - Disponibilità liquide *Totale attivo circolante (C)*	**A) Patrimonio netto** I - Capitale II - Riserva da sopraprezzo delle azioni III - Riserva di rivalutazione IV - Riserva legale V - Riserve statutarie VI - Altre riserve, distintamente indicate VII - **Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi** VIII - Utili (perdite) portati a nuovo IX - Utile (perdita) dell'esercizio X - **Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio** *Totale* **B) Fondi per rischi e oneri** **C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato** **D) Debiti, con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo, ratei e risconti**

Nuovo schema del conto economico in forma abbreviata art. 2435 bis c.c.

A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
2) e 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio
Totale A)

B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c), d) e e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza e simili, altri costi
10) ammortamenti e svalutazioni
a), b) e c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
12) accantonamenti per rischi
13) altri accantonamenti
14) oneri diversi di gestione
Totale B)

C) Proventi e oneri finanziari
15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate **e di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime**

16) altri proventi finanziari:
a)da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti **e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime**
b)e c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni e nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti **e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime**

17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti
17-*bis) utili e perdite su cambi*
Totale (15 + 16 – 17 +/– 17-bis)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
18) rivalutazioni:
a), b), c) e **d) di partecipazioni, di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono** partecipazioni, di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni, **di strumenti finanziari derivati**
19) svalutazioni:
a), b), c) e **d) di partecipazioni, di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono** partecipazioni, di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni, **di strumenti finanziari derivati**
Totale delle rettifiche (18 - 19)
Risultato prima delle imposte (A – B +/– C +/– D)
20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
21) utile (perdite) dell'esercizio

NUOVO SCHEMA DI STATO PATRIMONIALE

ATTIVO:

A) **Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata.**

B) **Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria:**
I - Immobilizzazioni immateriali:
1) costi di impianto e di ampliamento;
2) **costi di sviluppo;**
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;
5) avviamento;
6) immobilizzazioni in corso e acconti;
7) altre.
Totale.
II - Immobilizzazioni materiali:
1) terreni e fabbricati;
2) impianti e macchinario;
3) attrezzature industriali e commerciali;
4) altri beni;
5) immobilizzazioni in corso e acconti.
Totale.
III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:
1) partecipazioni in:
a) imprese controllate;
b) imprese collegate;
c) imprese controllanti;
d) **imprese sottoposte al controllo delle controllanti;**

d-*bis)* ***altre imprese;***
2) crediti:
a) verso imprese controllate;
b) verso imprese collegate;
c) verso controllanti;
d) **verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;**
d-*bis)* ***verso altri;***
3) altri titoli;
4) **strumenti finanziari derivati attivi;**
Totale.
Totale immobilizzazioni (B);
C) Attivo circolante:
I - Rimanenze:
1) materie prime, sussidiarie e di consumo;
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;
3) lavori in corso su ordinazione;
4) prodotti finiti e merci;
5) acconti.
Totale.
II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:
1) verso clienti;
2) verso imprese controllate;
3) verso imprese collegate;
4) verso controllanti;
5) **verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;**
5-*bis)* *crediti tributari;*
5-*ter)* *imposte anticipate;*
5-*quater)* *verso altri;*
Totale.

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:
1) partecipazioni in imprese controllate;
2) partecipazioni in imprese collegate;
3) partecipazioni in imprese controllanti;
3-*bis)* ***partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle*** **controllanti;**
4) altre partecipazioni;
5) **strumenti finanziari derivati attivi;**
6) altri titoli.
Totale.
IV - Disponibilità liquide:
1) depositi bancari e postali;
2) assegni;
3) danaro e valori in cassa.
Totale.
Totale attivo circolante (C).
D) Ratei e risconti.

PASSIVO:

A) Patrimonio netto:
I - Capitale.
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni.
III - Riserve di rivalutazione.
IV - Riserva legale.
V - Riserve statutarie
VI - Altre riserve, distintamente indicate.
VII **- Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi.**
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo.
IX - Utile (perdita) dell'esercizio.
X **- Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio.**
Totale.
B) Fondi per rischi e oneri:
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;
2) per imposte, anche differite;
3) **strumenti finanziari derivati passivi;**
4) altri.
Totale.
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.
D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:
1) obbligazioni;
2) obbligazioni convertibili;
3) debiti verso soci per finanziamenti;
4) debiti verso banche;
5) debiti verso altri finanziatori;
6) acconti;
7) debiti verso fornitori;
8) debiti rappresentati da titoli di credito;

9) debiti verso imprese controllate;
10) debiti verso imprese collegate;
11) debiti verso controllanti;
11-*bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;*
12) debiti tributari;
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;
14) altri debiti.
Totale.
E) Ratei e risconti.

NUOVO SCHEMA DI CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione;
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;
5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.
Totale.
B) Costi della produzione:
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;
7) per servizi;
8) per godimento di beni di terzi;
9) per il personale:
a) salari e stipendi;
b) oneri sociali;
c) trattamento di fine rapporto;
d) trattamento di quiescenza e simili;
e) altri costi;
10) ammortamenti e svalutazioni:
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali;
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni;
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide;
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;
12) accantonamenti per rischi;
13) altri accantonamenti;
14) oneri diversi di gestione.
Totale.
Differenza tra valore e costi della produzione (A – B).

C) Proventi e oneri finanziari:
15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate **e di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime;**
16) altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti **e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime;**
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti **e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime;**
17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti;
17-*bis) utili e perdite su cambi.*
Totale (15 + 16 – 17 + – 17-*bis).*
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie:
18) rivalutazioni:
a) di partecipazioni;
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;
d) **di strumenti finanziari derivati;**
19) svalutazioni:
a) di partecipazioni;
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;
d) **di strumenti finanziari derivati;**
Totale delle rettifiche (18 – 19).
Risultato prima delle imposte (A – B + – C + – D);
20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate;
21) utile (perdite) dell'esercizio.

BILANCIO MICRO IMPRESA
STATO PATRIMONIALE (Forma abbreviata 2435-ter)

ATTIVO	PASSIVO
B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria I - Immobilizzazioni immateriali II - Immobilizzazioni materiali III- Immobilizzazioni finanziarie *Totale immobilizzazioni (B)* **C) Attivo circolante** I - Rimanenze II - Crediti, con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo, crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, ratei e risconti III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni IV - Disponibilità liquide *Totale attivo circolante (C)* **TOTALE ATTIVO**	**A) Patrimonio netto** I - Capitale II - Riserva da sopraprezzo delle azioni III - Riserva di rivalutazione IV - Riserva legale V - Riserve statutarie VI - Altre riserve, distintamente indicate VIII - Utili (perdite) portati a nuovo IX - Utile (perdita) dell'esercizio X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio *Totale* **B) Fondi per rischi e oneri** **C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato** **D) Debiti, con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo, ratei e Risconti** **TOTALE PASSIVO**

Le micro imprese sono esonerate dalla compilazione della nota integrativa e dalla relazione sulla gestione quando forniscono in calce allo stato patrimoniale le seguenti informazioni: Art. 2427 c.c.:

9) l'importo complessivo degli **impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in** materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest'ultime sono distintamente indicati;

16) **l'ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria, precisando il tasso d'interesse, le principali condizioni e** gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria;

Art. 2428 c.c.:

3) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, conl'indicazione della parte di capitale corrispondente;

4) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni;